

APPALTI: Contratti della P.A. - Gara - Bando - Schema di domanda ad esso allegato - Natura giuridica e finalità.

Tar Puglia - Bari, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 1086

“[...] nelle gare pubbliche lo schema (modello) di domanda allegato al bando non costituisce parte integrante della lex specialis della gara [...]; esso costituisce, invece, uno strumento predisposto dall’Amministrazione per facilitare la partecipazione alla gara anche ai fini delle informazioni utili alla disamina delle istanze [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari e di -OMISSIS- s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con determina n. 1679 del 6.11.2020 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mola di Bari, preso atto a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2020 che risultavano n. 4 lotti non ancora assegnati, veniva approvato avviso pubblico per l’assegnazione in diritto di proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), in zona “D3” del vigente P.R.G. – Contrada Scannacinqe, con allegato modulo di domanda di partecipazione, con richieste di notizie utili per la formulazione della graduatoria.

Partecipavano all’avviso pubblico 6 aziende.

All’esito delle attribuzioni delle priorità e punteggi attribuiti nei verbali dal Nucleo Tecnico di Valutazione, appositamente nominato per formulare la graduatoria, definiti nella gravata determinazione r.g. n. 716 del 19.5.2021 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mola di Bari, la società ricorrente si collocava quinta, in posizione non utile per il conseguimento dell’assegnazione del lotto in proprietà.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente -OMISSIS- s.r.l. contestava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo un’unica censura così riassumibile:

– violazione e falsa applicazione del regolamento per l’assegnazione di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 69/2006; violazione dell’avviso pubblico; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, insufficiente motivazione, violazione della *par conditio* dei concorrenti, disparità di trattamento.

Con ordinanza cautelare n. 226 del 2.7.2021 questo Tribunale accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente con la seguente motivazione:

«... Considerato

– che l’art. 9 del Regolamento comunale per l’assegnazione in proprietà dei suoli in zona P.I.P. (delibera di C.C. n. 69/2006) contempla tra i criteri di priorità l’incremento occupazionale (cfr. lett. e) e il bando rinvia a tale art. 9 per la formulazione delle graduatorie;

– che la visura camerale allegata dalla ricorrente alla domanda consente di risalire al dato degli occupati nel 2019 diversamente dalla visura esibita dalla controinteressata (vedi all. 11 e 10 del deposito del Comune in data 25.6.2021);

– che dal contratto di locazione esibito in giudizio dalla controinteressata stessa non emerge inconfutabilmente il rinnovo del contratto alla seconda scadenza (dopo cioè il 15.6.2020), sicché potesse considerarsi in corso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (dicembre 2020) secondo le prescrizioni del bando;

– che, infine, il soccorso istruttorio non può sopperire – secondo costante giurisprudenza – alla mancata documentazione dei titoli (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 13/01/2020, n. 39; Cons. Stato, Sez. IV, 04/10/2018, n. 5697; T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 11/03/2019, n. 3168);

Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione resistente debba riesaminare la domanda della controinteressata, avuto riguardo ai rilievi che precedono, tenuto conto che la verifica sulla corretta attribuzione dei n. 10 punti per il suddetto contratto di locazione si rivela preliminare e decisiva; ...».

Con ordinanza collegiale n. 1820 del 6.12.2021 questo Collegio rendeva i seguenti chiarimenti su istanza *ex art.* 112, comma 5 cod. proc. amm. depositata in data 25.10.2021 dalla difesa del Comune di Mola di Bari:

«... Ritiene questo Giudice che la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 226/2021 deve aver riguardo sia al criterio della dichiarata efficacia del contratto di affitto, sia al parametro relativo al numero dei dipendenti, fermo restando che il riesame potrà consistere unicamente in un’attività diretta a comprovare l’effettiva esistenza del requisito di premialità già dichiarato in sede di gara e rispetto al quale in quella sede è stato comunque fornito un principio di prova (cfr. *ex multis* T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20.2.2019, n. 337; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2.9.2014, n. 1046). ...».

Successivamente in data 28.12.2021 si riuniva il Nucleo Tecnico di Valutazione, il quale riteneva di confermare i 10 punti quale titolo e quale punteggio complessivo della controinteressata -OMISSIS- s.r.l., dunque superiore a quello della ricorrente -OMISSIS- di 8 punti (cfr. verbale n. 8).

Nello stesso verbale si dava atto che l'attività di riesame era conclusa.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.1.2022 la società -OMISSIS- contestava i verbali n. 6, n. 7 e n. 8 del 28.12.2021 del Nucleo Tecnico di Valutazione, deducendo censure così riassumibili:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del T.A.R. Puglia n. 226/2021; violazione del bando e regolamento di gara (art. 9);
- 2) violazione e falsa applicazione della normativa in tema di "soccorso istruttorio"; violazione dell'art. 6, punto 5 del regolamento di gara;
- 3) eccesso di potere per insufficiente motivazione e difetto d'istruttoria;
- 4) eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio in presenza di un "principio di prova";
- 5) violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 241/1990; violazione delle norme in tema di conclusione del procedimento.

Chiedeva, altresì, l'accertamento del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale di Mola di Bari sulla istanza/diffida notificata in data 13.12.2021 in merito al riesame delle assegnazioni, anche a seguito di omessa dichiarazione di decadenza di assegnatari inadempienti, i cui lotti erano da aggiudicare con la stessa procedura selettiva.

Infine, invocava, la condanna della P.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato dalla stessa Amministrazione resistente per i provvedimenti illegittimi adottati e per il ritardo con il quale detta assegnazione sarebbe potuta intervenire.

Nelle more la ditta -OMISSIS- s.r.l. presentava formale istanza di accesso a documenti amministrativi già con pec del 4.2.2022.

A seguito della successiva pec del 14.3.2022 il Comune di Mola esibiva detti documenti.

Inoltre, con determinazione n. 439 del 14.3.2022 la P.A. prendeva atto dei verbali impugnati, approvandoli, e pertanto riformulava la stessa graduatoria di assegnatari, unicamente modificando il punteggio della controinteressata -OMISSIS- s.r.l. in merito al dato degli occupati, e lasciando la ricorrente al quinto posto, peraltro a pari punti con altra ditta.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.3.2022 la ricorrente -OMISSIS- contestava la citata determinazione n. 439/2022, deducendo vizi propri e censure di illegittimità derivata:

- 1) eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria; travisamento ed errore di fatto e di diritto; violazione del regolamento di gara;
- 2) violazione e falsa applicazione del regolamento di gara (art. 9); eccesso di potere per insufficiente motivazione e illogicità;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. b) del regolamento di assegnazione lotti;
- 4) invalidità derivata.

Concludeva chiedendo, in subordine, l'accertamento dell'obbligo del Comune di Mola di Bari di provvedere alla revoca delle assegnazioni di assegnatari inadempienti con contestuale assegnazione alla società ricorrente, ponendo un termine non superiore a giorni 30, fin d'ora nominando un commissario *ad acta* in caso di ulteriore inerzia, e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti illegittimi e comunque dal ritardo nell'adempimento dell'attività obbligatoria e vincolata.

2. – Si costituivano in giudizio il Comune di Mola di Bari e la controinteressata -OMISSIS- s.r.l., resistendo al gravame.

3. – All'udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa passava in decisione.

4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere respinto, in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale.

4.1. – In relazione al ricorso introduttivo, si evidenzia quanto segue.

Nell'unico articolato motivo di ricorso la società istante lamenta la violazione e falsa applicazione del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 69/2006 per l'assegnazione in proprietà delle aree PIP, nonché la violazione dell'avviso pubblico e l'eccesso di potere sotto i profili del difetto d'istruttoria, della carenza motivazionale e della disparità di trattamento tra candidati alla assegnazione.

Nello specifico la società ricorrente ritiene di essere stata penalizzata dal Nucleo Tecnico di Valutazione il quale non avrebbe correttamente valorizzato il criterio prioritario dell'incremento occupazionale di cui all'art. 9 del regolamento citato, e non avrebbe assegnato il giusto punteggio spettante alla ricorrente ed alle candidate -OMISSIS- s.r.l. ed alla -OMISSIS- s.n.c.

Con riferimento alla asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 69/2006 per l'assegnazione in proprietà delle aree PIP, ritiene questo Giudice di non condividere l'interpretazione che di detta norma la società ricorrente fornisce all'interno del ricorso.

La disposizione in esame disciplina le diverse e progressive fasi procedurali per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei lotti PIP; il primo momento è quello che prevede la formulazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità dettate dalla lettera a) alla lettera g) del primo comma della stessa norma.

Il NTV ha conformemente proceduto nei modi certificati dal verbale n. 3 del 8.4.2021, individuando “come ditte aventi diritto di priorità le seguenti ditte: -OMISSIS-” (le ditte appartenenti alla filiera agroalimentare erano state individuate già nella seduta di cui al verbale n. 2 e ciò non è oggetto di contestazione) e individuando “Le restanti ditte non appartenenti alla filiera agroalimentare ...: -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-. s.n.c. di -OMISSIS- C. e -OMISSIS- s.r.l.”.

L'art. 9, secondo comma del regolamento, stabilisce quindi che “individuate le imprese aventi titolo alla priorità secondo l'ordine dei criteri che precedono, i lotti residui vengono assegnati alle imprese la cui collocazione in graduatoria è definita dai seguenti criteri” (vedasi lettera da a) a d) del secondo comma richiamato).

Nel secondo comma dell'art. 9 sono contenuti quindi i parametri valutativi per l'attribuzione del punteggio tanto ai fini della concorrenza dei richiedenti in possesso delle condizioni di priorità (vedasi penultimo comma dell'art. 9), quanto ai fini della assegnazione dei lotti residui alle imprese non aventi i requisiti di priorità.

Il NTV ha proceduto in conformità alle disposizioni regolamentari e, pertanto, è emerso un ordine di graduatoria così formato: -OMISSIS- s.r.l. punti 22; -OMISSIS- punti 11 e -OMISSIS-punti 6 (queste tre in possesso del titolo di priorità perché appartenenti alla filiera agronomica); -OMISSIS-s.r.l. punti 19; -OMISSIS- s.r.l. punti 8 e -OMISSIS-. s.n.c. di -OMISSIS- C. punti 8 (quest'ultime tre non in possesso di requisito di priorità).

L'operato posto in essere dal NTV viene nello specifico censurato, per un primo profilo, poiché – secondo la prospettazione di parte ricorrente – non avrebbe valorizzato il criterio di priorità di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 9 del regolamento, criterio che la stessa ricorrente tenta di far coincidere con il parametro di attribuzione del punteggio di cui alla lettera b) del comma 2 della medesima norma.

La doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento dal momento che la ditta istante tenta di sostenere una inammissibile miscellanea tra previsioni a contenuto eterogeneo (requisiti di priorità e criteri di attribuzione del punteggio relativo) e qualificare un mero criterio di attribuzione del punteggio (vale a dire il numero di dipendenti dell'impresa candidata nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) come un requisito di priorità nella assegnazione.

Dato il contenuto non equivocabile della disposizione regolamentare in commento, non è possibile sostenere una omogeneità di contenuto tra “un programma economico di breve e medio termine con particolare riferimento all’occupazione di mano d’opera, alla sicurezza del lavoro, in relazione alle caratteristiche dei prodotti dell’economica locale” ed il mero dato aziendale temporaneo del “numero di dipendenti dell’impresa nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda”. Anche da un punto di vista logico, non è affatto equiparabile un requisito strutturale dell’iniziativa imprenditoriale (tarato su progetto di breve-medio termine, con particolari ricadute sull’occupazione di manodopera e correlazioni all’economica locale) con un dato storico – aziendale cristallizzato entro l’anno precedente la data di presentazione della domanda.

Né il tentativo operato da parte ricorrente di addivenire ad una interpretazione non condivisibile del contenuto della domanda di assegnazione, nella parte in cui invita il richiedente a fornire ogni notizia sul dato occupazionale, può condurre alla inammissibile modifica delle precise e non equivocabili disposizioni normative speciali applicate dal NTV nella fattispecie.

Sul punto appare poi dirimente il condiviso principio per cui nelle gare pubbliche lo schema (modello) di domanda allegato al bando non costituisce parte integrante della *lex specialis* della gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449); esso costituisce, invece, uno strumento predisposto dall’Amministrazione per facilitare la partecipazione alla gara anche ai fini delle informazioni utili alla disamina delle istanze.

Appare evidente in definitiva come l’Amministrazione resistente abbia correttamente operato in perfetta aderenza al quadro normativo dettato dall’art. 9 del regolamento e dal bando che ad esso rinvia. In tal modo sono stati considerati i soli requisiti di priorità stabiliti nell’art. 9, comma primo (in cui non compare l’incremento occupazionale preventivato) e sono stati attribuiti i punteggi secondo quanto stabilito dai criteri di cui al secondo comma (in cui non compare l’incremento occupazionale, ma solo il punteggio per ciascuna unità di manodopera impiegata nell’anno precedente).

La società ricorrente lamenta altresì un’illegittima attribuzione dei punteggi da parte del NTV.

Nello specifico -OMISSIS- s.r.l. si duole dell’illegittima acquisizione d’ufficio da parte del NTV delle visure camerali storiche (acquisizione avvenuta per tutti i candidati, e anche per la ricorrente) e, conseguentemente, l’illegittima attribuzione del punteggio relativo al criterio b) del comma 2 dell’art. 9 per le ditte che non avevano documentato, già in sede di presentazione della domanda, le notizie relative al livello occupazionale per l’intero anno antecedente la presentazione della domanda stessa.

Poiché, invece, dalla visura ordinaria prodotta dalla ricorrente, tale notizia era evincibile, il NTV avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio solo alla stessa ditta e non anche agli altri candidati, sanzionabili – a dire della società istante – per omessa presentazione dei documenti utili alla valutazione.

Quindi, sarebbe illegittimo – sempre alla stregua della linea difensiva della società deducente – il soccorso istruttorio effettuato dal NTV e sarebbe, di conseguenza, illegittimo il punteggio attribuito alle ditte controinteressate per tale specifico criterio.

La censura è infondata e di tanto vi è prova esaminando il contenuto del bando e del regolamento sottostante.

Giova premettere che l'impresa -OMISSIS- s.r.l. ha presentato la domanda corredata secondo le indicazioni fornite e completa delle informazioni di cui al dato occupazionale pregresso e della previsione di incremento.

Il bando di gara stabilisce che la domanda dovrà contenere tutti i dati richiesti dall'art. 5 del regolamento ed allegati i documenti indicati nell'art. 6 del medesimo regolamento.

L'art. 5 non prescrive di fornire, a pena di esclusione, i dati conoscitivi relativi al numero di manodopera impiegata e su quella che si prevede di incrementare.

L'art. 6, comma 1 contempla, a pena di esclusione, l'allegazione del certificato CCIAA di iscrizione al registro delle imprese.

Sotto tali profili le domande esaminate erano certamente conformi alle prescrizioni di gara ed in più rendevano noto il dato concernente la forza lavoro impiegata.

Va, a tal proposito, rimarcato che il regolamento (art. 6, comma 2) prevede espressamente che l'esclusione dal procedimento è determinata in caso di mancata allegazione alla domanda anche di uno solo dei documenti di cui ai punti da 1 a 4 del primo comma dell'art. 6 del regolamento e di inottemperanza all'invito ad adempiere nel termine di dieci giorni che sarà assegnato dal NTV.

Ciò premesso, posto che non ricorreva alcuna causa di esclusione delle domande, il NTV, avvalendosi dei poteri istruttori conferiti dal regolamento e dal bando, ha correttamente proceduto ad acquisire d'ufficio – poiché in possesso di altra pubblica amministrazione – la visura storica di tutti i candidati al fine di valutare se il dato dichiarato fosse stato costante per l'intero anno antecedente alla presentazione della domanda. In alternativa il bando avrebbe comunque consentito di richiedere l'integrazione documentale.

Tale “soccorso istruttorio”, pacificamente ed espressamente ammesso dalla stessa *lex specialis*, è stato esercitato per acquisire dettagliate notizie valutative su uno dei criteri di attribuzione del punteggio, senza alcuna violazione della *par conditio* dei partecipanti.

Infatti, tutti i candidati avevano presentato la certificazione ordinaria della CCIAA di iscrizione al registro delle imprese, fornendo i dati relativi al numero di unità lavorative impiegate ed al previsto incremento occupazionale; nessuna delle candidate aveva prodotto la visura storica della CCIAA; il supplemento istruttorio disposto dal NTV ha solo consentito un normale ed ammissibile chiarimento richiesto dallo stesso organo valutativo sull'andamento occupazionale per l'intero arco temporale considerato e dichiarato, senza privilegio o favore per taluni in danno di altri.

Parte ricorrente lamenta, altresì, che in merito al punteggio relativo alla sede dell'attività di impresa in immobili detenuti in locazione, la controinteressata -OMISSIS- s.r.l. non avrebbe documentato l'attuale vigenza del contratto di locazione allegato alla domanda di assegnazione.

L'infondatezza della doglianza è dimostrata dalle stesse argomentazioni offerte dalla ditta ricorrente, la quale riconosce che effettivamente il contratto di locazione (di immobile ad uso diverso da quello abitativo) prodotto dalla aggiudicataria, stipulato con decorrenza giugno 2008, con prima scadenza nell'anno 2014, contiene una clausola di tacito rinnovo per ulteriori periodi di pari durata (cfr. punto 12 del contratto che rinvia agli artt. 27 e 29 legge n. 392/1978); rinnovo che si è giuridicamente avverato, per effetto delle clausole contrattuali ed in mancanza di comprovata avvenuta disdetta o risoluzione.

In sede di partecipazione alla procedura di assegnazione, poi, la -OMISSIS- s.r.l., oltre a documentare l'esistenza del contratto di affitto a mezzo di copia dello stesso, ha anche dichiarato che il vincolo contrattuale risultava efficace sino al 2026; dichiarazione alla quale, con il predetto supporto documentale, il NTV ha dato legittimamente credito e pregio con l'attribuzione del relativo punteggio.

In ogni caso la censura risulta inammissibile per carenza d'interesse, atteso che, anche in ipotesi di sottrazione alla -OMISSIS- s.r.l. del punteggio relativo alla conduzione in affitto dell'attuale sede aziendale (- 10 punti), la predetta aggiudicataria sopravanzerebbe la ricorrente in graduatoria di un punto, vedendo confermata l'assegnazione in suo favore.

In relazione all'attribuzione del relativo punteggio (conduzione in locazione dei locali aziendali), parte ricorrente accenna alla omessa attribuzione in suo favore di punti per non aver allegato documentazione probante e, pur riferendo di una presunta errata specifica motivazione sul punto da parte del NTV nel verbale n. 5, in realtà non formula alcuno specifico motivo di impugnazione; tanto è vero che in conclusione del motivo di ricorso la ricorrente conferma di dover mantenere il punteggio attribuito nella misura di 8 punti, senza alcun incremento.

La mancata formulazione di specifico motivo di ricorso conferma ulteriormente la correttezza dell'operato del NTV in relazione a tale profilo.

È sufficiente, infatti, esaminare il contenuto di quanto verbalizzato in data 18.5.2021 (verbale n. 5), in merito al contenuto della relazione tecnica allegata al progetto di massima a corredo della documentazione presentata dalla ditta ricorrente, ma non a firma del suo legale rappresentante.

Il NTV rileva, infatti, che in detta relazione era stato menzionato da parte della società un contratto di locazione in corso per entrambe le sedi presenti sul territorio comunale; che, tuttavia, stante la mancata allegazione del titolo di possesso in locazione ed in presenza della sola indicazione del dato nella relazione tecnica illustrativa, a firma di soggetto terzo, non era possibile attribuire il punteggio relativo al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del regolamento per l'assegnazione, non essendo stata l'informazione in oggetto né dichiarata, né documentata dal richiedente, con preclusione anche rispetto al soccorso istruttorio *ex art. 6, comma 2* del regolamento medesimo.

Ad ogni modo, resta ferma l'assenza di impugnazione sul punto.

4.2. – Con riferimento ai motivi aggiunti (suscettibili di disamina unitaria), si rileva quanto segue.

I verbali n. 6, n. 7 e n. 8 del 28.12.2021 (contestati con i primi motivi aggiunti) e la determina R.G. n. 439 del 14.3.2022 (gravata con i secondi motivi aggiunti) sono impugnati dalla ditta ricorrente per invalidità derivata, relativa a vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, nonché per vizi autonomi.

Quest'ultimi, al pari delle censure in via derivata, sono infondati.

Parte ricorrente lamenta che in merito al punteggio relativo alla sede dell'attività di impresa in immobili detenuti in locazione, la -OMISSIS- s.r.l. non avrebbe realmente documentato l'attuale vigenza del contratto di locazione allegato alla domanda di assegnazione.

L'infondatezza della doglianza è dimostrata – si ribadisce – dalla circostanza che effettivamente il contratto di locazione prodotto dalla aggiudicataria, stipulato con decorrenza giugno 2008, con prima scadenza nell'anno 2014, contiene una clausola di tacito rinnovo per ulteriori periodi di pari durata; rinnovo che si è giuridicamente avverato, per effetto delle clausole contrattuali ed in mancanza di comprovata avvenuta disdetta o risoluzione, tanto alla prima scadenza del 2014, quanto alla seconda scadenza del 2020.

Tale dato oggettivo è comprovato dalla interrogazione dell'8.7.2021 del cassetto fiscale della -OMISSIS- s.r.l. presso l'Agenzia delle Entrate da cui risulta l'esistenza di un contratto di locazione registrato il 30.6.2008 e avente validità sino al 14.6.2026 (vedasi documentazione prodotta in atti).

Non può, pertanto, condividersi l'assunto della ditta istante teso a sostenere che detta interrogazione costituisca una errata rappresentazione dei fatti, sul presupposto che una precedente interrogazione (eseguita in data 27.4.2017) recasse come termine di validità del contratto la diversa data 14.6.2014.

Tale interrogazione, antecedente a quella sopra richiamata, intanto fornisce piena evidenza dell'avvenuta registrazione di tutti gli oneri sino al 2017 incluso (il che smentisce che la validità fosse limitata al 2014), ma in ogni caso è superata da quanto accertato in data posteriore e cioè in data 8.7.2021.

Quindi, poiché in sede di partecipazione alla procedura di assegnazione, la -OMISSIS- s.r.l., oltre a documentare l'esistenza del contratto di affitto a mezzo di copia dello stesso, ha anche dichiarato che il vincolo contrattuale risultava efficace sino al 2026, in sede di comprova dei requisiti legittimamente dichiarati, il NTV ha effettivamente accertato la veridicità della dichiarazione, con l'attribuzione del relativo punteggio.

La censura è quindi infondata.

La difesa di -OMISSIS- deduce altresì ancora una volta la presunta violazione e falsa applicazione del regolamento di gara (in particolare l'art. 9).

Si richiamano le argomentazioni di cui al precedente punto 4.1 della motivazione.

Invero, la disposizione in commento – come visto in precedenza – disciplina le diverse e progressive fasi procedurali per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei lotti PIP; il primo momento è quello che vede l'applicazione di requisiti di priorità dettati dalla lettera a) alla lettera g) del primo comma della stessa norma.

Il NTV ha conformemente proceduto nei modi certificati dal verbale n. 3 dell'8.4.2021, individuando “come ditte aventi diritto di priorità le seguenti ditte: -OMISSIS-” (le ditte appartenenti alla filiera agroalimentare erano state individuate già nella seduta di cui al verbale n. 2 e ciò non è oggetto di contestazione) e individuando “Le restanti ditte non appartenenti alla filiera agroalimentare ...: -OMISSIS- Srl, -OMISSIS-. Snc di -OMISSIS- C. e -OMISSIS- Srl.”.

L'art. 9, comma 2 del regolamento stabilisce quindi che “individuate le imprese aventi titolo alla priorità secondo l'ordine dei criteri che precedono, i lotti residui vengono assegnati alle imprese la cui collocazione in graduatoria è definita dai seguenti criteri” (vedasi lettera da a) a d) del secondo comma richiamato).

Nel secondo comma dell'art. 9 sono contenuti quindi i parametri valutativi per l'attribuzione del punteggio (e non per le priorità) validi per tutte le imprese ammesse a valutazione.

Il NTV ha proceduto in conformità alle disposizioni regolamentari e pertanto è emerso un ordine di graduatoria così formato: -OMISSIS- Srl punti 22; -OMISSIS- punti 11 e -OMISSIS- punti 6 (queste tre in possesso del titolo di priorità perché appartenenti alla filiera agronomica); -OMISSIS- Srl Punti 19; -OMISSIS- Srl punti 8 e -OMISSIS-. snc di -OMISSIS- C. punti 8 (quest'ultime tre non in possesso di requisito di priorità).

La ricorrente lamenta la mancata valorizzazione del criterio di priorità di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 9 del regolamento, criterio che la stessa ricorrente tenta di far coincidere con il parametro di attribuzione del punteggio di cui alla lettera b) del comma 2 della medesima norma.

La censura è infondata, stante l'evidente eterogeneità tra requisiti di priorità e criteri di attribuzione del punteggio relativo, non potendosi qualificare un mero criterio di attribuzione del punteggio (vale a dire il numero di dipendenti dell'impresa candidata nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) come un requisito di priorità nell'assegnazione.

Dato il contenuto chiaro della disposizione regolamentare in commento, non è possibile sostenere una omogeneità di contenuto tra “un programma economico di breve e medio termine con particolare riferimento all'occupazione di mano d'opera, alla sicurezza del lavoro, in relazione alle caratteristiche dei prodotti dell'economia locale” ed il mero dato aziendale temporaneo del “numero di dipendenti dell'impresa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda”.

Come detto al punto 4.1, anche da un punto di vista logico, non è affatto equiparabile un requisito strutturale dell'iniziativa imprenditoriale (tarato su progetto di breve-medio termine, con particolari ricadute sull'occupazione di manodopera e correlazioni all'economia locale) con un dato storico – aziendale cristallizzato entro l'anno precedente la data di presentazione della domanda.

Non è possibile pertanto accedere ad una inammissibile modifica delle precise e non equivocabili disposizioni normative speciali applicate dal NTV nella fattispecie.

L'Amministrazione resistente, pertanto, ha correttamente operato in perfetta aderenza al quadro normativo e regolamentare dettato dall'art. 9 del regolamento e dal bando che ad esso rinvia.

In tal modo sono stati considerati i soli requisiti di priorità stabiliti nell'art. 9, comma 1 del regolamento (in cui non compare l'incremento occupazionale) e sono stati attribuiti i punteggi secondo quanto stabilito dai criteri di cui al comma 2 (in cui non compare l'incremento occupazionale, ma solo il punteggio per ciascuna unità di manodopera impiegata nell'anno precedente).

Quindi, la conferma dell'attribuzione del punteggio (punti 10) per il contratto di locazione in favore della ditta -OMISSIS- s.r.l. e la mancata attribuzione alla stessa del punteggio relativo al parametro della forza lavoro (art. 9, comma 2, lett. b) del regolamento), conduce alla conferma per la stessa controinteressata dell'assegnazione del lotto in proprio favore.

Con riferimento alle censure formulate in via meramente derivata, si rinvia a quanto evidenziato al punto 4.1 della presente motivazione.

4.3. – Del tutto indeterminata e infondata è poi la domanda di accertamento della presunta inerzia del Comune di Mola di Bari a fronte di un preteso obbligo alla conclusione di procedimenti di

decadenza e revoca di assegnazioni di lotti PIP che non sarebbero stati edificati, procedimenti ed ipotesi di cui non è stata fornita alcuna evidenza dalla società ricorrente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio.

4.4. – Parimenti indeterminata e sfornita di idoneo supporto probatorio è la richiesta di risarcimento del danno.

5. – In definitiva, dalle argomentazioni in precedenza esposte discende la reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti.

6. – In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere